

## STATUTO

Segnatura protocollo  
FNS 102/23-EP/2

### ART. 1

#### GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituito, in attuazione delle linee programmatiche per gli interventi celebrativi del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia nell'ambito del programma del comitato promotore denominato "Progetto Italia", un ente di cui all'articolo 11 del Codice Civile denominato "Ente per la gestione del Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico", enunziabile semplicemente anche "Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico" o "Fondo Nazionale Sviluppo", in seguito "l'ente".

1.2 In virtù delle sue finalità istitutive nonché nella sua qualità di gestore del fondo patrimoniale denominato "Fondo Sviluppo", costituente compendio patrimoniale della Repubblica Italiana e disciplinato da apposito regolamento istitutivo, l'ente assume la qualifica di organismo di diritto pubblico come previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### ART. 2

#### SEDE

2.1 L'ente ha sede in Roma, all'indirizzo determinato dall'organo esecutivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

### ART. 3

#### SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 L'ente persegue finalità di implementare lo sviluppo sociale ed economico nazionale mediante l'impiego e la valorizzazione delle proprie risorse economiche e dei trasferimenti dello Stato operando anche sul mercato dei capitali e quale intermediario finanziario, direttamente o attraverso società in house, controllate strumentali e aziende speciali, nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina regolamentare, per finanziare in via principale le seguenti attività di interesse generale:

interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica, sostegno alle imprese e promozione delle attività economiche e della produttività, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro comprese le attività di intermediazione e patronato, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, promozione della cultura della legalità e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, servizi e attività di protezione civile, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

## **ART. 4**

### **ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

4.1 L'ente può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta dell'Organo Esecutivo.

## **ART. 5**

### **PATRIMONIO**

5.1 Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento degli scopi previsti di cui all'articolo 3.

5.2 L'ente può costituire patrimoni separati.

5.3 Il patrimonio dell'ente è composto:

A) dal FONDO DI DOTAZIONE:

- rappresentato inizialmente dal capitale proprio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, pari ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00);

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dall'ente con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal FONDO DI GESTIONE, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'ente;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali, compresa l'emissione di titoli di debito e strumenti finanziari;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'ente, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dall'ente medesimo.

5.4 Il fondo istituzionale di cui all'articolo 1 secondo comma, unitamente a ciascun fondo o comparto di fondi istituito dall'Ente e gestito in conformità al Regolamento predisposto da parte dell'organo amministrativo o da operatore finanziario delegato alla gestione e approvato dal Consiglio di Indirizzo, costituisce patrimonio vincolato e distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio dell'Ente, da quello dei partecipanti e da ogni altro fondo istituito dall'Ente.

5.5 Almeno il cinquanta per cento degli utili netti di gestione del fondo di cui al comma precedente sono distribuiti dall'Esecutivo secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo nel rispetto delle finalità istitutive, la rimanenza potrà essere distribuita ai sottoscrittori Partecipanti.

## **ART. 6**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività dell'ente o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

## **ART. 7**

### **MEMBRI DELL'ENTE**

7.1 I membri dell'ente si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

## **ART. 8**

### **FONDATORI**

8.1 Sono Fondatori di diritto l'organizzazione fondatrice e, in ragione dell'ufficio istituzionale relativo alla gestione del fondo di cui all'articolo 1 comma 2, lo Stato italiano.

8.2 Ai Fondatori è attribuita la prerogativa di nominare un presidente onorario dell'ente nonché un Comitato d'Onore a cui attribuire, in tutto o in parte, le attribuzioni del Consiglio di Indirizzo.

## **ART. 9**

### **PARTECIPANTI**

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio dell'ente,

mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

9.6 Gli investitori sottoscrittori di quote del fondo di cui all'articolo 1 comma 2 sono Partecipanti di diritto.

## **ART. 10**

### **DECADENZA E RECESSO**

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare all'ente, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dall'ente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **ART. 11**

### **ORGANI ED UFFICI DELL'ENTE**

11.1 Sono organi dell'ente:

- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Segretario Generale;
- l'Organo esecutivo;
- l'Organo di Controllo.

11.2 Sono uffici dell'ente, qualora istituiti, la Direzione Generale, il Comitato Etico e il Comitato Scientifico.

11.3 Il Segretario Generale rappresenta legalmente l'ente nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 12**

### **CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

12.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da nove membri nominati dai Fondatori.

12.2 Allo Stato italiano, rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù delle sue prerogative in ordine alla gestione del "Fondo Nazionale Sviluppo" di cui all'articolo 1, è attribuito il diritto di nomina, previa consultazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, di cinque membri, di cui uno nominato direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, due su indicazione dei gruppi parlamentari di maggioranza e due su indicazione dei gruppi parlamentari di opposizione;

12.3 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi dell'ente proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.4 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento dell'ente, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dall'organo esecutivo;
- determina la forma e il numero dei componenti dell'organo esecutivo;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i componenti dell'organo esecutivo di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti dello stesso.
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ente;

12.5 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.8 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## **ART. 13**

### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ART. 14**

### **ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

14.1 L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti di cui all'articolo 9 e si riunisce almeno una volta all'anno. I voti disponibili dei Partecipanti sono attribuiti in misura proporzionale al loro apporto come determinato dall'Organo Esecutivo.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione non attribuita al Consiglio di Indirizzo;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi dell'ente, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## **ART. 15**

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante esercita il proprio diritto di voto ai sensi dell'articolo 14.1 e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti.

## **ART. 16**

### **ORGANO ESECUTIVO**

16.1 L'organo esecutivo può essere monocratico in capo a un "Governatore" o collegiale; in quest'ultimo caso il collegio (Consiglio di amministrazione) è composto da 3 (tre) a 12 (dodici) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo per la quota di maggioranza semplice (50% +1) e dall'Assemblea di partecipazione per la quota rimanente.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato e avvicendato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 L'organo esecutivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento dell'ente da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'ente;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'ufficio.

## **ART. 17**

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'amministratore unico (Governatore), ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, qualora non demandabile all'Avvocatura Generale dello Stato, nominando avvocati, procuratori e consulenti tecnici.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'ente.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Indirizzo, un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

## **ART. 18**

### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI**

18.1 L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dal Consiglio di Indirizzo nei casi previsti dalla legge.

18.2 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti o una società di audit e revisione tra quelle iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **ART. 19**

### **ESTINZIONE DELL'ENTE**

19.1 In caso di estinzione dell'ente per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che nominerà l'organo di liquidazione, determinandone i poteri, direttamente allo Stato.

## **ART. 20**

### **CLAUSOLA DI RINVIO**

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.